

Roma, 26 marzo 2020

NOTA SUI RAPPORTI DI LAVORO NELLE PARROCCHIE AI SENSI DEL DECRETO “CURA ITALIA”

Reverendo Parroco,

in relazione alla complessa situazione epidemiologica in atto e alle relative conseguenze - attinenti, *in primis*, alla salute della popolazione nonché, *in secundis*, agli aspetti economici e organizzativi - alla luce del quadro normativo attualmente vigente si riportano di seguito alcune indicazioni operative di natura giuslavoristica volte ad assicurare, nella Diocesi di Roma, omogenei comportamenti improntati alla fratellanza e al senso civico e di responsabilità che l'emergenza in atto richiede.

Il criterio posto alle base di dette indicazioni è quello di far prevalere il fondamentale principio della tutela della salute, nei confronti sia della collettività che dei singoli - in questi giorni doverosamente sottolineato dalle Autorità civili e religiose - rispetto alla circostanza (pure, ad oggi, formalmente prevista dalla normativa) che determinate attività lavorative possano essere considerate “non sospese”.

1. Su un piano generale, si rammenta che, secondo quanto disposto dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, cd. “Decreto Cura Italia”) entrato in vigore lo scorso 17 marzo, il periodo di “isolamento” - debitamente certificato - è equiparato alla malattia; nel caso specifico, i relativi oneri economici sono a carico dello Stato.
2. Per ciò che attiene ai lavoratori posti alle dirette dipendenze della Parrocchia, si ritiene necessario che le Parrocchie contribuiscano a favorire la misura del “distanziamento sociale”, ritenuta dalla Comunità scientifica strumento fondamentale per contrastare la diffusione del virus Covid 19: le Parrocchie provvederanno dunque a far sì che i propri dipendenti evitino ogni spostamento dalla relativa abitazione sino al complesso di culto.
 - 2.1 Ciascuna Parrocchia provvederà ad adottare la modalità dello smart working per quelle figure (es. segretaria parrocchiale) che possano continuare a svolgere il proprio servizio, a beneficio dei fedeli e della Parrocchia stessa, senza spostarsi dal proprio domicilio e senza subire modifiche sul piano retributivo.
 - 2.2 Per ciò che riguarda la doverosa tutela economica delle altre categorie di dipendenti (sacristi, operai ed eventualmente anche le segreterie parrocchiali), le Parrocchie che non dispongano delle necessarie risorse economiche potranno avvalersi del nuovo strumento “Cassa integrazione in deroga Covid 19” disciplinato dalle norme del citato “Decreto Cura Italia” (art. 22) e, da ultimo, del Decreto del 24 marzo scorso emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Tali norme, per ciò che attiene al territorio della Diocesi di Roma, riconoscono detto trattamento, per un periodo non superiore a nove settimane, a tutti i datori di lavoro del settore privato “*compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti*”.

Le domande di accesso alla prestazione in parola dovranno essere avanzate alla Regione Lazio, la quale effettuerà le previste verifiche secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze; conclusasi positivamente l'istruttoria, la Regione fornirà all'INPS i necessari elementi ai fini dell'erogazione, che avverrà esclusivamente in forma diretta.

Ai fini dello svolgimento della procedura, le Parrocchie si avvarranno di Professionisti di propria fiducia; soltanto nel caso in cui ciò non fosse possibile, le Parrocchie potranno segnalare tale circostanza via email alla Segreteria Generale del Vicariato.

2.3 Per completezza, pur non risultando Parrocchie della Diocesi che rientrino in tale altra fattispecie, si rammenta che sono esclusi dall'ambito dello strumento della Cassa integrazione in deroga i lavoratori che già rientrano nel campo di applicazione della Cigo (Cassa integrazione ordinaria), del Fis o dei Fondi di solidarietà.

2.4 Sono altresì esclusi dalla Cassa integrazione in deroga i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020 e i prestatori di lavoro domestico.

3. Anche con riguardo ai lavoratori posti alle dirette dipendenze del Parroco (colf, badanti), che debbano effettuare tragitti dalla propria abitazione sino al complesso di culto (casa canonica), andrà massimamente evitata ogni forma di spostamento.

Considerato quanto riportato nel precedente punto 2.4 circa l'esclusione di tali prestatori dalla nuova misura della Cassa integrazione in deroga, la relativa assenza verrà gestita prevedendo la fruizione di: giorni di congedo ordinario maturati, e non goduti, sino a tutto il 31 dicembre 2019; monte ore determinato dal complesso dei surplus orari calcolati sino alla data corrente; congedo parentale; altri permessi. Una volta esaurite tali possibilità, nel caso in cui il Parroco non disponga delle risorse economiche necessarie per fronteggiare gli ulteriori oneri retributivi del dipendente, potrà essere disposta, d'intesa tra le Parti, la temporanea sospensione del rapporto di lavoro.

Sarà cura di questo Vicariato impartire nuove disposizioni, eventualmente modificative e integrative delle presenti, in relazione all'evoluzione del quadro generale, sul piano sia epidemiologico sia normativo.

A cura dell'Ufficio Giuridico

del Vicariato di Roma